

ELVIRA MIGLIARIO, *La tavola di Cles : guida alla lettura*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 87/1 (2008), pp. 5-14.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



STUDI E MEMORIE

LA TAVOLA DI CLES: GUIDA ALLA LETTURA*

ELVIRA MIGLIARIO

I) Viene chiamata Tavola di Cles, o *Tabula Clesiana*, una lastra bronzea recante inciso un testo latino che costituisce senza dubbio il documento antico storicamente più importante fra quelli rinvenuti in Trentino: di qui, la notorietà acquisita fra gli antichisti e l'abbondante letteratura di cui è stata fatta oggetto fin dalla sua scoperta¹, che contrastano singolarmente con la scarsa notorietà di cui il documento in genere gode a livello locale, tanto più immeritatamente se si considera lo straordinario rilievo che esso

* [Contributo presentato all'Associazione Rosmini/AICC di Trento il 23 marzo 2007; un ringraziamento sentito all'amica prof. Lia De Finis, alla cui cortese insistenza devo l'occasione del mio intervento e la successiva rielaborazione del testo per la stampa].

¹ La letteratura specialistica sulla Tavola, proporzionata per quantità e qualità alla sua importanza, ebbe inizio con THEODOR MOMMSEN, il quale a pochi mesi dalla scoperta ne produsse un'edizione commentata con uno studio ancora oggi imprescindibile (*Edikt des Kaiser Claudius über des Römische Bürgerrecht der Anauner vom J. 46 n. Chr.*, «Hermes» 4 [1869], pp. 99-120 = *Gesammelte Schriften*, IV, Berlin 1906, pp. 290-311). L'iscrizione venne inserita, a cura dello stesso Mommsen, nel V volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum* (CIL V 5050), pubblicato nel 1870; quindi, nel 1892, nella silloge epigrafica curata da HERMANN DESSAU (*ILS* I 206). Fra le edizioni successive, mi limiterò a citare le più importanti: C. G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui (Fontes)*, Tübingen 1909, nr. 79, pp. 253-254; S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani anteiustiniani (FIRA)*, I, Firenze 1941, nr. 71, pp. 417-419; P. CHISTÉ, *Epigrafi trentini dell'età romana*, Calliano (TN) 1971, nr. 128, pp. 174-183; P. W. HAIDER, *Römische Inschriften aus dem Alt-Tiroler Raum. Eine Auswahl*, Innsbruck 1996, p. 240, n. 12; E. BUCHI, *Dalla colonizzazione della Cisalpina alla colonia di «Tridentum»*, in *Storia del Trentino, II: L'età romana*, a c. di E. BUCHI, Bologna 2000, pp. 47-131; M. TOZZI, *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti alpine*, Varzi (PV), 2002. Dopo il già ricordato studio di Th. Mommsen, resta fondamentale il lavoro di U. LAFFI, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966; fra gli altri numerosi lavori dedicati alla Tavola, mi limiterò qui a citare gli importanti contributi prodotti da G. LURASCHI (*Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979; *Sull'origine dell'adtributio*, in *Diritto e Società nel mondo romano. Atti di un incontro di studio*, Pavia 1988, I, pp. 43-71), nonché da U. SCHILLINGER-HÄFELE (*Das Edikt des Claudius CIL V, 5050 [Edictum de civitate Anaunorum]*, «Hermes» 95 [1967], pp. 353-365) e da E. FRÉZOULS (*À propos de la Tabula Clesiana*, «Ktema» 6 [1981], pp. 238-252). Le pagine che seguono dipendono in varia misura da tutti i lavori qui citati.

riveste per la storia dei territori alpini – e in particolare per quello trentino – in età imperiale romana.

La Tavola è attualmente visibile al museo del Castello del Buonconsiglio, dove si trova finalmente esposta in un contesto espositivo adeguato e di grande effetto, nella sezione archeologica che il Direttore Marzatico ha recentemente e splendidamente risistemato. Il nome di “tavola” (*tabula*) deriva dal supporto su cui è l’iscrizione è incisa: una lastra di bronzo alta poco meno di 50 centimetri, larga poco meno di 38, di poco più di mezzo centimetro di spessore (cm. 49,9 x 37,8 x 0,61) ma di più di sei chilogrammi di peso, che reca ai quattro angoli i fori circolari per l’affissione: era dunque esposta in un luogo pubblico, evidentemente perché ciò che vi era scritto era di pubblico interesse. Che si trattasse di un documento ufficiale trova conferma nell’accuratezza dell’iscrizione, nella qualità del bronzo, nella regolarità con cui le lettere sono state tracciate all’interno dello spazio elegantemente incorniciato (quello che tecnicamente si definisce lo specchio epigrafico): si tratta insomma del prodotto di un’officina altamente specializzata, probabilmente non locale (il che apre la questione, al momento insolubile, del come sia giunta a Cles, e da dove).

II) La lastra fu trovata nel 1869 nel corso di alcune operazioni di sterro effettuate in località Campi Neri di Cles: il toponimo deriva dalla particolare natura del terreno, reso particolarmente scuro da quelli che le esplorazioni archeologiche condotte successivamente hanno rivelato essere abbondanti resti di combustione. Nell’area dei Campi Neri gli archeologi hanno infatti riconosciuto un *Brandopferplatz*, cioè uno dei luoghi di culto indigeni², tipici di molte zone alpine e prealpine di entrambi i versanti delle Alpi, nei quali le offerte votive venivano bruciate in roghi all’aperto, secondo la credenza per cui l’oggetto offerto ridotto in fumo avrebbe potuto raggiungere la divinità a cui si voleva donarlo; nei casi in cui il materiale dell’oggetto votivo ne impediva la combustione, lo si danneggiava di proposito per evitarne qualunque appropriazione e uso ulteriori (caratteristico dei *Brandopferplätze* è infatti il rinvenimento di grandi quantità di vari oggetti e utensili di metallo o di ceramica, appositamente spuntati o frantumati).

L’area votiva dei Campi Neri è stata frequentata per secoli, almeno dall’inizio del I millennio avanti Cristo fino alla tarda età imperiale romana, come principale sede del culto di un’importante divinità indigena il cui nome retico resta ignoto, ma che a seguito della romanizzazione venne localmente associata e identificata con un dio di importazione, Saturno³. Il suo culto sembra avere avuto come epicentro proprio la Valle di Non,

² I *Brandopferplätze* sono largamente attestati in tutto il Trentino-Alto Adige; per quanto riguarda la Valle di Non, oltre a quello dei Campi Neri dovette avere grande rilevanza il luogo di culto di Mechel, anch’esso frequentato lungo un arco cronologico compreso fra la fine dell’Età del Bronzo e la fine dell’Età del Ferro: rimando ai contributi di F. MARZATICO in *Storia del Trentino, I: La preistoria e la protostoria*, a cura di F. MARZATICO, M. LANZINGER, A. PEDROTTI, Bologna 2000 (*La prima età del ferro*, pp. 416-177, spec. p. 462; *La seconda età del ferro*, pp. 479-573, spec. pp. 550-551).

³ Per una sintesi del problema, con discussione degli studi precedenti, si veda A. BUONOPANE, *Società, economia, religione*, in *Storia del Trentino, II: L’età romana*, a cura di E. BUCHI, Bologna 2000, pp. 133-239, spec. pp. 169-171.

dove è ampiamente attestato sia da iscrizioni e statuette votive rinvenute in varie località, sia, forse, dal toponimo di Sadorni, vicino a Dambel⁴; il successo locale di Saturno dipese probabilmente dal fatto che al dio romano si attribuivano poteri e prerogative almeno in parte coincidenti con quelli della precedente divinità indigena. In ogni caso, in età romana ai Campi Neri sorse probabilmente anche un edificio associato con le pratiche religiose, che doveva svolgere la funzione di un vero e proprio santuario etnico, un luogo di culto e di riunione che richiamava gli abitanti della Val di Non, e forse non solo loro: dunque il posto ideale dove affiggere un documento ufficiale che interessava tutti i valligiani.

III) Come già si è detto in precedenza, l'iscrizione della tavola bronzea rinvenuta ai Campi Neri costituisce non soltanto l'epigrafe in assoluto più notevole rinvenuta in tutta la regione, ma anche uno dei più interessanti testi di epigrafia giuridica pervenuti a tutt'oggi: per questo è stata oggetto di una lunga e importante tradizione di studi, iniziata subito dopo la scoperta, grazie addirittura al grande Theodor Mommsen, il quale a pochi mesi dal rinvenimento ne pubblicò un'edizione con un commento ancora oggi fondamentale⁵. La rilevanza della Tavola consiste nel testo che vi è inciso: si tratta di un editto emesso dall'imperatore Claudio il 15 marzo del 46 dopo Cristo, la cui straordinarietà deriva, oltre che dal contenuto, dalla scarsità dei documenti del genere giunti fino a noi. Tecnicamente, gli editti imperiali erano comunicazioni rivolte dall'imperatore (in quanto fonte della legge) a tutti gli abitanti dell'impero – oppure, come nel nostro caso, solo ad alcune loro categorie -, che assumevano valore normativo non soltanto per il caso specifico, ma che tendevano a porsi come criteri regolatori per un numero indefinito di casi concreti.

Nell'editto riportato sulla Tavola di Cles, l'imperatore Claudio affronta la soluzione di due singole questioni sostanzialmente e giuridicamente molto diverse, ma accomunate dall'essere entrambe sorte in ambito alpino. Ciò non stupisce perché Claudio, soprattutto durante i primi cinque-sei anni di regno (che si protrasse dal 41 al 54 d. C.) prestò particolare attenzione alla riorganizzazione giuridica e amministrativa delle Alpi, con il duplice intento di completare il grandioso progetto di conquista e integrazione dell'intero spazio alpino promosso da Augusto, ma anche, dichiaratamente, di proseguire l'opera di suo padre Druso, che aveva condotto vittoriosamente la campagna militare con cui nel 15 a. C. erano state assoggettate tutte le popolazioni retico-germaniche di entrambi i versanti alpini⁶.

⁴ E. CAVADA, *Il territorio: popolamento, abitati, necropoli*, in *Storia del Trentino, II: L'età romana*, a cura di E. BUCHI, Bologna 2000, pp. 363-437, spec. pp. 390-391.

⁵ Si veda sopra, alla nota 1. Notizia del rinvenimento della tavola fu data da *La Voce Cattolica* del 1 maggio 1869, e ripresa da *Il (Giornale del) Trentino* del successivo 5 maggio; ancora su *Il Trentino*, il 5 agosto comparve tempestivamente la traduzione italiana dello studio di Th. Mommsen: l'iniziativa si dovette all'abate Giovanni a Prato (1812-1883), fondatore (nel 1851) e direttore de *Il Trentino*, nonché corrispondente del grande studioso tedesco.

⁶ Per una sintesi delle operazioni militari del 16-15 a. C., e per la relativa bibliografia, mi permetto di rimandare a E. MIGLIARIO, *Druso e Claudio fra Resia e Brennero*, in *Artissimum memoriae vinculum*.

Basterà qui ricordare che in quello stesso anno 46 Claudio promosse il prolungamento e la sistemazione infrastrutturale della grande strada che univa il bacino del Po a quello del Danubio, di quella via cioè che suo padre Druso aveva tracciato “dopo avere aperto le Alpi con la guerra” (*Alpibus bello patefactis*, come dice l’iscrizione dei due noti cippi di Rablà e di Cesiumaggiore⁷): la *via Claudia Augusta*, la principale strada di valico per la Rezia e la Germania, che infatti inizialmente si chiamava solo *via Augusta*, e che prese il suo nome definitivo dopo l’intervento di Claudio; inoltre, in quegli anni fu sempre Claudio a definire l’assetto amministrativo delle due province alpine di *Raetia* e *Noricum*, passate allora, dopo cinquant’anni di un regime di occupazione militare tipico della fase post-bellica, all’amministrazione ordinaria gestita da governatori civili⁸.

IV) Il vero e proprio testo dell’editto claudiano⁹ è preceduto da alcune linee introduttive (ll. 1-4):

- 1) *M(arco) Iunio Silano, Q(uinto) Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus)*
- 2) *idibus Martis, Bais in praetorio, edictum*
- 3) *Ti(beri) Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id*
- 4) *quod infra scriptum est.*

[Trad.: “Durante il consolato di Marco Giunio Silano e Quinto Sulpicio Camerino, alle idi di marzo, a Baia, nel pretorio, rimase esposto l’editto di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico che è trascritto qui sotto.”]

Da questa breve introduzione apprendiamo dunque: l’anno del provvedimento, precisato mediante la citazione della coppia di consoli (Marco Giunio Silano e Quinto Sulpicio Camerino furono in carica appunto nell’anno 46 d. C.); la sua data, alle idi di marzo (il 15 del mese); il luogo di emissione (Baia, che era allora un’elegantissima località di vacanza nel golfo di Napoli prediletta dall’aristocrazia romana ed evidentemente anche dall’imperatore); l’edificio dove Claudio allora soggiornava (una villa o un palazzo indicati come *praetorium*, perché così veniva ufficialmente chiamata la residenza temporanea di chi deteneva i sommi poteri militari o civili); la tipologia del documento (*edictum*); il nome di chi lo aveva emesso (*Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus*); la modalità di pubblicazione del testo, che fu affisso e rimase esposto (*propositum fuit*), presumibilmente come d’abitudine per diciassette giorni (l’arco tempora-

Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta, a cura di U. LAFFI, F. PRONTERA, B. VIRGILIO, Firenze 2004, pp. 279-296.

⁷ Rispettivamente, *CIL* V 8003 e *ILS* 208 (*CIL* V 8002).

⁸ Si vedano i lavori di U. LAFFI, *Sull’organizzazione amministrativa dell’area alpina nell’età giulio-claudia*, in IDEM, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, pp. 325-359, spec. pp. 332-337 e pp. 341-343; *L’organizzazione dei distretti alpini dopo la conquista*, *ibidem*, pp. 361-378, spec. pp. 376-377.

⁹ Si riporta qui il testo ristabilito dai vari editori mediante alcune correzioni che sono generalmente accolte; mia è la traduzione, prodotta tenendo conto sia delle interpretazioni fornite dagli studi precedenti, sia della discussione seguita al contributo che ho presentato a un seminario dedicato alla Tavola Clesiana, tenutosi a Pavia nel novembre 2001 nell’ambito dei Seminari del Dottorato di Ricerca in “*Diritto romano e cultura giuridica europea*”, a cura di Dario Mantovani, con la partecipazione, fra gli altri, di Emilio Gabba, Anselmo Baroni, Valerio Marotta.

le sufficiente a includere tre *nundinae*, cioè tre mercati fra l'uno e l'altro dei quali intercorrevano sette giorni).

Segue quindi l'editto vero e proprio, le cui due linee iniziali (ll. 5-6) riportano la titolatura ufficiale dell'imperatore, composta dal suo nome completo e dall'elenco delle cariche ricoperte e degli onori ricevuti dall'inizio del suo regno fino all'anno 46:

- 5) *Ti(beri) Claudius Caesar Augustus Germanicus pont(ifex)*
- 6) *maxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) p(atriciae), co(n)s(ul) designatus IIII, dicit:*

[Trad.: "Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, durante la sua sesta potestà tribunizia, dopo la sua undicesima acclamazione a imperatore, padre della patria, console designato per la quarta volta, dice:"]

I titoli che accompagnavano il nome dell'imperatore nei documenti ufficiali non erano semplicemente onorifici, in quanto richiamavano con precisione i fondamenti stessi del suo potere. Claudio risulta godere del titolo di *pontifex maximus*, e ciò significava che egli rivestiva la massima carica religiosa dello stato (appunto, il "pontificato di più alto grado"); la *tribunicia potestas* indica che gli erano riconosciute le prerogative degli antichi tribuni della plebe, assunte da tutti gli imperatori a partire da Augusto quale base dei loro poteri civili (le si otteneva salendo al trono e dovevano essere rinnovata all'inizio di ogni anno, sicché la sesta potestà tribunizia di Claudio coincide di fatto col sesto anno del suo regno e conferma la datazione del testo al 46 d. C.); Claudio è qui detto "imperatore per l'undicesima volta" perché aveva evidentemente ottenuto già undici cosiddette acclamazioni imperatorie: quando un nuovo principe saliva al trono, i soldati lo riconoscevano come loro supremo comandante acclamandolo *imperator*, e rinnovavano l'acclamazione (e dunque la loro fiducia in colui che deteneva l'*imperium*, cioè la prerogativa di comandarli) dopo ogni successo militare; il titolo di padre della patria (*pater patriae*) sottolineava la sua autorevolezza; infine, Claudio nel 46 era stato designato console per l'anno successivo, e sarebbe stata la sua quarta volta in tale carica: evidentemente, egli aveva già rivestito per tre anni l'antica magistratura repubblicana del consolato, cosa che gli imperatori spesso facevano, così sottolineando il loro ruolo di "primi magistrati" – *principes*, appunto – dello stato.

Al nome e all'elenco dei titoli si accompagna un verbo in terza persona (*dicit*, "dice", nel senso autoritativo di "ordina, stabilisce") che introduce il testo normativo vero e proprio; immediatamente dopo, sarà l'imperatore stesso a parlare, e fino alla fine del documento lo farà in prima persona.

V) Claudio si esprime in primo luogo su di un contenzioso che per decenni aveva opposto due comunità confinanti: i *Comenses*, cioè gli abitanti del territorio di Como, e i loro vicini *Bergalei*, vale a dire il gruppo etnico insediato sui monti della Val Bregaglia (valle che da loro evidentemente trae il proprio nome moderno). La lite riguardava il possesso di suoli coltivabili (*agri*) e di altri a bosco e a pascolo (*saltus*) localizzabili appunto nelle montagne a nord di Como, che le due comunità si contendevano perché, mancando evidentemente in loco la registrazione ufficiale e la documentazione forma-

le della situazione confinaria, non era stato fino ad allora possibile stabilire con certezza a chi appartenessero:

- 7) *Cum ex veteribus controversis pe[n]dentibus¹⁰ aliquamdiu etiam*
- 8) *temporibus Ti(berius) Caesaris patru(i) mei, ad quas ordinandas*
- 9) *Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo*
- 10) *inter Comenses essent, quantum memoria refero et*
- 11) *Bergaleos, isque primum apsentia pertinaci patru(i) mei,*
- 12) *deinde etiam Gai principatu, quod ab eo non exigebatur*
- 13) *referre, non stulte quidem, neglexserit; et postea*
- 14) *detulerit Camurius Statutus ad me agros plerosque*
- 15) *et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi*
- 16) *Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui*
- 17) *cum, adhibitis procuratoribus meis qu[is]que in alia*
- 18) *regione quique in vicinia erant, summa cura inquisierit et cognoverit; cetera quidem, ut mihi demon-*
- 20) *trata commentario facto ab ipso sunt, statuatur pronun-*
- 21) *tietque ipsi permitto.*

[Trad.: “Poiché, fra le antiche controversie in corso già dai tempi di mio zio Tiberio Cesare, per dirimere le quali – a mia memoria, solo quelle che esistevano fra i Comensi e i Bergalei – egli aveva inviato Pinario Apollinare, e poiché costui, in un primo tempo per l’ostinata assenza di mio zio, in seguito anche sotto il principato di Gaio, trascurò – non certo da sciocco – di produrre una relazione su quanto non gli veniva richiesto; e poiché successivamente Camurio Statuto notificò a me che i terreni e le foreste sono per la maggior parte di mia personale proprietà: ho inviato sul posto Giulio Planta, mio amico e compagno, il quale, convocati i miei procuratori – sia quelli che stavano in altra regione, sia quelli in zona – con la massima precisione condusse l’indagine e istruì la questione; per tutte le altre questioni, delego a lui di dirimere e di decidere, secondo le soluzioni a me prospettate nella relazione da lui prodotta.”]

Veniamo dunque a sapere che quelle in corso fra i Comensi e i Bergalei erano “antiche controversie” (l.7: *veteres controversiae*), risalenti ai tempi di Tiberio (imperatore dal 14 al 37 d. C., e zio paterno – *patruus* – di Claudio in quanto fratello di suo padre Druso), il quale in un primo tempo aveva inviato in zona un suo funzionario, tale Pinario Apollinare, con l’incarico di assumere tutte le informazioni sul caso. Tuttavia Tiberio, come Claudio ricorda (l. 11), era stato lungamente e ostinatamente assente da Roma (*apsentia pertinaci*: come sappiamo, dal 27 d. C. aveva preferito ritirarsi a Capri, dove aveva trascorso i suoi ultimi anni); così, la relazione ufficiale sulla questione non era mai stata fatta, perché più nessuno l’aveva richiesta. Anche l’imperatore successivo Gaio Caligola (37-41 d. C.) se ne era disinteressato: sicché il funzionario incaricato, non essendo “affatto uno sciocco” (l. 13: *non stulte quidem*), non aveva preso iniziative, e il

¹⁰ *Pendentibus* è la restituzione generalmente accolta per l’originale *petentibus*; in via ipotetica si potrebbe però proporre di emendare *petentibus* con *patentibus* (le *controversiae* erano rimaste insolute, dunque “aperte”).

contenzioso si era trascinato negli anni. Claudio invece aveva ripreso in mano il caso e condotto un'inchiesta alla luce delle nuove informazioni che gli erano giunte da parte di Camurio Statuto (il quale era probabilmente uno dei procuratori che tutelavano gli interessi dell'imperatore): ne era scaturito che i terreni per il cui possesso le due parti litigavano da decenni non erano né degli uni né degli altri, bensì dell'imperatore (l. 14: *mei iuris esse*), e che si trattava pertanto di suoli non appartenenti né alla comunità municipale di Como, né a quella etnico-territoriale degli abitanti della Val Bregaglia, bensì alla persona stessa dell'imperatore.

La situazione è solo apparentemente insolita, perché sappiamo che molte vallate delle Alpi centro-orientali erano state assoggettate nel corso delle guerre alpine promosse da Augusto fra il 19 e il 13 a. C., e che l'imperatore, il quale era titolare delle operazioni militari condotte dalle truppe da lui comandate in quanto investito dell'*imperium*, esercitava tutti i diritti connessi con il *ius belli*, fra cui quello di disporre pienamente (*sui iuris*) dei beni mobili e immobili confiscati agli sconfitti¹¹. Nei decenni successivi, né Augusto né i suoi successori avevano deciso di alienare in qualche modo i terreni di cui avevano conquistato la proprietà, e della cui situazione non si erano mai interessati; evidentemente, l'inviato Camurio Statuto aveva potuto controllare una documentazione accessibile per lui, ma non per gli abitanti della zona. Di conseguenza, Claudio aveva inviato sul posto Giulio Planta, un altro funzionario a lui legato, con lo scopo di consultare i vari procuratori imperiali dei distretti territoriali (*regiones*) limitrofi, e di istruire la causa fiscale, delegandogli la decisione finale sia della controversia fra *Comenses* e *Bergalei*, sia di altre simili, su cui il testo non si sofferma, ma che evidentemente erano ancora aperte.

VI) La seconda questione si presentava ben più delicata, e non delegabile, perché riguardava la condizione giuridica (*condicio*) di alcuni abitanti dell'impero, un ambito in cui l'imperatore era la sola autorità competente. Il problema specifico era quello dello status di tre gruppi etnici insediati nelle valli tridentine (gli *Anauni*, i *Sinduni* e i *Tulliasses*), e la decisione spettava unicamente a Claudio, il solo che poteva e doveva occuparsene direttamente.

22) *Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sinduno-*

23) *rum pertinet, quorum partem delator adtributam Triden-*

24) *tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur,*

25) *tam et si animadverto non nimium firmam id genus homi-*

26) *num habere civitatis Romanae originem: tamen, cum longa*

27) *usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et per mix-*

28) *tum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splend[di] municipi*

29) *iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existima-*

¹¹ Le proprietà imperiali acquisite a seguito delle guerre alpine dovevano essere numerose e di notevole estensione: per una sintesi della questione, rimando a E. MIGLIARIO, *Distribuzione geografica e processi storici di acquisizione della proprietà imperiale in area alpina*, in *Gli antichi e la montagna / Les anciens et la montagne*, Atti del Convegno (Aosta 1999), a c. di S. GIORCELLI BERSANI, Torino 2001, pp. 185-197.

- 30) *verunt, permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod*
 31) *pler[i]que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio*
 32) *meo dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse,*
 33) *nonnulli [a]llecti in decurias Romae res iudicare.*
 34) *Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tanquam*
 35) *cives Romani gesserunt egeruntque, aut inter se aut cum*
 36) *Tridentinis alisque, rata[a] esse iubea[m], nominaque ea,*
 37) *quae habuerunt antea tanquam cives Romani, ita habere is permittam.*

[Trad.: “Per quanto riguarda la condizione degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliassi, una parte dei quali si dice che il denunciante abbia scoperto essere attribuita ai Tridentini, una parte nemmeno attribuita, anche se mi rendo conto che questa categoria di persone non fonda la cittadinanza romana su un’origine sufficientemente assodata, tuttavia, poiché si dice che ne siano stati in possesso per lungo periodo d’uso, e che si siano talmente fusi con i Tridentini da non poterne essere separati senza grave danno per lo splendido municipio, permetto che per mia concessione essi continuino a stare nella condizione giuridica che ritenevano di avere, e tanto più perchè parecchi della loro condizione si dice prestino servizio perfino nel mio pretorio, e che alcuni addirittura siano stati ufficiali della truppa, e che certuni inseriti nelle decurie a Roma vi facciano i giudici. Accordo loro tale beneficio, con la conseguenza che qualunque negozio abbiano concluso o qualunque azione giudiziaria abbiano intrapreso come se fossero stati cittadini romani, o fra di loro o con i Tridentini o con altri, ordino che sia ratificato; e i nomi da cittadini romani che avevano preso in precedenza, concedo loro di mantenerli.”]

La situazione era la seguente: gli *Anauni*, i *Sinduni* e i *Tulliasses* (insediati i primi nella Valle di Non, gli altri probabilmente in vallate limitrofe, forse anche nella Val di Sole) si trovavano ufficialmente nella condizione di annessi (*adtributi*) a Trento, il centro urbano più vicino, e non di cittadini tridentini veri e propri, poiché gli *adtributi* non godevano della cittadinanza romana di diritto pieno. Tale privilegio era invece stato concesso già da vari decenni a coloro che risiedevano in città o nel suo immediato circondario per effetto di una legge di Giulio Cesare del 49 a. C., a seguito della quale tutte le città dell’Italia a nord del Po erano diventate *municipia*, vale a dire, comunità i cui membri partecipavano della totalità dei diritti e dei doveri dei cittadini romani, fra cui l’esenzione dai tributi sulle persone e sui suoli, l’autogoverno e una certa autonomia giurisdizionale.

L’istituto dell’*adtributio*, che invece era stato applicato agli abitanti delle valli non comprese entro i confini del territorio assegnato al *municipium* di Trento (la cui estensione resta ignota, ma che evidentemente non includeva le valli interne della riva destra dell’Adige), consisteva di fatto in una forma di subordinazione amministrativa a *Tridentum*; tale sistema di “annessione subordinata” era stato messo a punto (forse già nell’89 a. C., forse vari decenni dopo) proprio per inserire nella compagine territoriale e amministrativa dell’Italia romana alcuni gruppi etnici del versante alpino centro-orientale italiano, il che richiedeva gradualità e modalità adeguate sia alla loro situazione geografica sia al loro livello culturale. Si trattava infatti di comunità di valligiani ritenute estranee per tradizione alle forme associative della vita urbana, e perciò non ancora pienamen-

te assimilabili alle comunità cittadine di riferimento, alle quali dovevano però dei tributi per i suoli che occupavano, senza alcuna partecipazione politica.

Nell'ottica romana, la condizione di *adtributi* era tuttavia ritenuta transitoria: l'annessione avrebbe costituito una sorta di apprendistato alla vita cittadina, durante il quale i montanari potevano acquisire domestichezza con gli ordinamenti municipali, imparando a diventare "cittadini" in vista della completa equiparazione con gli abitanti del fondovalle. Il testo rivela però che parte degli *Anauni*, dei *Sinduni* e dei *Tulliasses* non godeva neppure dell'*adtributio*, quindi si trovava in una condizione giuridicamente ancora inferiore, la stessa degli abitanti delle province: il motivo di tale differenza di condizione all'interno di un medesimo gruppo etnico ci sfugge; ma si può ipoteticamente supporre che i *ne adtributi quidem* fossero insediati su suoli di proprietà imperiale, oppure ancora più periferici rispetto ai confini municipali.

Ciononostante, tutti questi valligiani indistintamente avevano per lungo tempo usurpato (Il. 26-27: *longa usurpatione*) una condizione di cittadinanza che non spettava loro: così, si erano comportati e avevano trattato i loro affari applicando le norme e godendo delle tutele che il diritto romano riservava ai soli *cives Romani*; ma poiché questi ultimi erano resi immediatamente e ovunque riconoscibili dal fatto di portare i tre nomi (nome personale o prenome, nome di famiglia, cognome) caratteristici del sistema onomastico romano, i valligiani trentini si erano perfino attribuiti dei nomi fittizi "come se fossero cittadini romani" (l. 37: *tanquam cives Romani*).

E' evidente che almeno in alcune valli della regione ci si riteneva in tutto e per tutto equiparati di fatto, se non di diritto, ai cittadini romani di *Tridentum*, con i quali era oramai avvenuta una fusione così completa (*genus ... permixtum cum Tridentinis*) che si rendeva in pratica impossibile separare giuridicamente gli uni dagli altri senza arrecare gravi danni alla struttura politica, economica e sociale della fiorente comunità civica (*splendidum municipium*) tridentina. D'altronde, alcuni di questi valligiani anche a occhi estranei apparivano talmente "romani" che, come dice Claudio senza nascondere una certa sorpresa (Il. 31-33), alcuni di loro erano riusciti ad arruolarsi nel corpo d'élite dell'esercito, la guardia pretoriana, ove erano rigorosamente ammessi solo cittadini romani, arrivando in qualche caso a ottenerne il rango di ufficiali (l. 32: *quidam vero ordines ... duxisse*); altri addirittura erano stati iscritti nei registri da cui si traevano i giurati di alcuni processi (a Roma!), il che, in una società timocratica come quella romana, implicava il possesso non soltanto della piena cittadinanza, ma anche di un censo minimo notevole.

La situazione comportava conseguenze molto gravi: poiché infatti il possesso del diritto romano pieno implicava che le norme e le leggi romane valessero esclusivamente per chi a quel diritto era soggetto, ne risultava che qualunque azione o negozio compiuto o stipulato secondo le leggi romane, ma da chi cittadino romano non era, era privo di validità. E' facile immaginare quali scompensi sociali ed economici si sarebbero provocati nelle comunità di appartenenza in caso di ripristino della legalità, che avrebbe avuto l'effetto immediato di invalidare tutti i rapporti giuridici (contratti d'acquisto e di vendita, prestiti e transazioni, successioni ereditarie, matrimoni....) stretti nel corso del tempo fra Tridentini e valligiani.

Non secondaria doveva essere la preoccupazione per le sorti delle strutture di governo locali: l'impressione che se ne ricava è che il centro urbano, dopo circa un secolo di vita (la sua fondazione in età cesariana è oramai accertata)¹², non fosse in grado di produrre il numero minimo di decurioni (teoricamente, cento) richiesto per far funzionare una città dotata di autogoverno municipale, e che dunque fosse necessario attingere ampiamente dalle valli circostanti, anche da quelle esterne ai confini dell'agro municipale e perciò non abitate da *municipes* tridentini. C'è perciò motivo di sospettare che i più ricchi fra gli *Anauni*, i *Sinduni* e i *Tulliasse* fossero indispensabili per completare numericamente i ranghi dei decurioni, cioè della classe dirigente cittadina a cui si accedeva in base al censo. *Tridentum* ci appare dunque come una città creata essenzialmente per ospitare gli spazi e gli edifici pubblici (foro, curia, tempio della triade capitolina, luoghi di spettacolo...), necessari alla vita di una comunità civica strutturata secondo le forme politico-associative romane, una comunità che però per lo più risiedeva e manteneva le proprie attività economiche nelle valli circostanti.

Tali motivazioni, che dovevano essere ben presenti all'autorità di governo, non lasciavano di fatto altre scelte se non quella di una sanatoria: l'imperatore Claudio opta pertanto per la concessione (l. 34: *beneficium*) della cittadinanza romana a tutti coloro che fino ad allora l'avevano usurpata, e ne sancisce l'effetto retroattivo, permettendo altresì che i beneficiari continuino a usare i nomi "da cittadini romani" che già si erano impropriamente dati.

La straordinarietà di questo documento è evidente: esso ci restituisce con immediatezza l'immagine "parlante" di una realtà locale alpina, colta nella fase storica decisiva in cui essa si stava trasformando per effetto dell'applicazione degli istituti giuridici e amministrativi romani, che costituiscono i principali strumenti di quel grandioso fenomeno di acculturazione e integrazione che definiamo complessivamente come romanizzazione. La Tavola Clesiana mostra che l'istituzione in Trentino di un'entità municipale – corrispondente a un centro urbano con il territorio di sua pertinenza, e dotata per statuto di organi di autogoverno -, a cui era seguita l'annessione (mediante *adtributio*) degli abitanti di alcune valli periferiche, nell'arco di pochi decenni aveva prodotto il costituirsi di un'unica comunità civica integrata e coesa: una situazione di cui l'autorità imperiale prendeva atto, emettendo una decisione normativa che sanciva formalmente la piena assimilazione nel sistema socio-politico del mondo romano di gruppi etnici rimasti fino ad allora marginali ed emarginati.

¹² Si veda da ultimo C. Bassi, *Nuovi dati sulla fondazione e l'impianto urbano di Tridentum*, in *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a. C. – I secolo d. C.)*. Atti del Convegno (Torino, 4-6 maggio 2006), i. c. d. s.

MIVNIO SILANO OSVINCIO CAMERINO COS

IDIVS MARTIS BALVNERACTORIO EDICTVM

TI CLAVDII CAESARIS AVGVS TVS CERMANICVS PONT

QVOD IN IRA SCRIPTVM EST

TI CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS CERMANICVS PONT

MAXIMVS TRIBVNI SVB OPTIMO ET COE COS DESIGNATVS IIII DICIT

QVIA EX VIETIBVS CONTRONVS SEPTENTRIVSATIONAM DIVELIAM

TENTORISVS TIGNEVS ET PATIVMVEL ADQVATOS DILLANDAS

MINARIVM A TOLLITIA P EM MISE AT DVACTA HVMANO

INTERCOMENVS SEPTENTRIVANTVM MAIORI ANTERO ET

IRERGAPOS TAVNA PRINVM A SEPTENTRIVS INACTIATVIM ET

DEHNDI STIAA CALOR INCLIVAV QVOD AB EO NON EXIGEBATVR

RIPERFONON SVLLE QVODI MIVSLEY SET IT ET POSTEAC

DE TVBETICAMVIVS STATVVS AD ME AGROS PTEROSQVE

ETSALTVS MIVS ET ESSE IN PENITIA SEPTENTEM MISE

PLAVITAM VILLVM MANICVM ET COMITEM MEVM QVI

CVM ADHEBITVS PROCVLATORIBVS MALIS QVISO VFINALIA

REHIONE QVITOME INVICINIA ERANT SVMMACVRA INOVI

STEO IT ET QVONOVIT ET CETERA QVITIDEM VTMHI DEMONS

TRAGA COMMENEA ITO FACTO ALISO SVNT STATVAT PONT

TIETOVITIBVS ET MIVS

QVOD AD COLIBITIONEM ANAVNORVM ET VLLIASSIVM ET SINDVNO

IVM DEPTENTRIVORVM PARTEM DELATOR ADITVIM ET IDEN

EDITTA PHEMNEADETIBVIM QVITIDEM ARGVSSEDICITVR

TRAVSSTANTIVM ADVERTO NON INIAMVM PRIMAM QVENVSIOM

INVM HABERECVITATIS ROMANA E ORITINE M TAMEN CVM TONGA

AVNATIONE IN TOSSESSIONEM ELVS VIVSE DICATVR ET ITA PER MIX

TVM CVM REIDEN TIBS VTO DVOABLS SINEGRAVESPENDI AVNICTI

INTVITIA NON POSSIT DATOR EOS IN TEO VVSE INOVO ESSE SE EX ISTIMA

VEP VNTRENMANIPREBENTIFICIOMEO EOVITIDEM LIBENTIVS QVOD

PLERVSQVE EX EO GENERE HOMINVM ETIAM MILITARE IN PACTORIO

M EODICITVR QVOD DAMVERO ORDINES QVOVE DVXISSE

NON IN VILLI COLLECTI IN DECVMIS ROMAE RESVNDICARE

QVOD BENEFICIVM ISTATVIBVS VTO VACVMO VE TANOVA M

TEVES ROMCANI GESSERVNT REPVNTO VE AVTENTER SE AVTVM

TE IDEN TIBS ATLS VERA ENNESSE IMBEAT NOMINAVO VE FA

QVITIA EVERSTANTIENTA NOVAM ET VEPOMA NILCA HABERESPRMIM